

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

Titolo della Legge

Il titolo della legge è così modificato: dopo le parole “patrimonio edilizio residenziale” aggiungere le parole “ed altre norme in materia di edilizia”.

Scarpato

EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, lettera b), della proposta di legge, le parole "possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000³, a condizione che venga destinata a residenza ed a usi strettamente connessi con la residenza la sola volumetria in ampliamento" sono sostituite dalle seguenti:

"Possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m³, a condizione che la sola volumetria in ampliamento sia destinata a residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi preesistenti usi relativi all'immobile oggetto dell'intervento".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

DFN (PENTASSUGUA)

EMENDAMENTO PDL NOTIFICHE
ART. 5 e 7 L.R. 3 luglio 2009 n. 14

3

All' art. 1 dopo le parole per non oltre 300 m³
sugli edifici

aggiungere

"o parte di essi"

De Leonardi

All'art. 1

restituzione

le parole 1000 m³ con 2000 m³

de Long

EMENDAMENTO

All'art. 2 della proposta di legge le parole "dell'area di pertinenza" sono sostituite dalle seguenti:

"del lotto edificatorio".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna





CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

Aggiungere il seguente articolo:

- L’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 33 del 26.11.2007 (“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”) è così sostituito: *“porticati: le superfici aperte e coperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate verso l’esterno dell’edificio da colonne-pilastrini e/o setti murari”.*

1- (AMATI)

Tra gli emendamenti approvati in V commissione, vi è il seguente:

all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il comma 3 bis

"Al fine di assicurare un più adeguato livellamento ed uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive un'altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire e ricostruire".

Detto emendamento potrebbe essere integrato così:

dopo le ultime parole del comma 3 bis (...dell'edificio da demolire e ricostruire), aggiungere

"..., ferma restando la possibilità di utilizzare per la ricostruzione l'altezza massima riveniente dall'edificio/dagli edifici preesistente/i all'interno del lotto di pertinenza".

Amo Gium (ZUMI)

Relazione illustrativa.

Hfo

La presente modifica si rende necessaria al fine di chiarire l'applicazione della norma da parte degli uffici tecnici: se infatti è consentito utilizzare per la ricostruzione il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio/degli edifici da demolire o ricostruire, a maggior ragione può e deve essere consentita la possibilità di utilizzare il più alto valore delle altezze massime derivante dall'edificio/dagli edifici preesistenti, destinati a demolizione e ricostruzione, nel lotto di intervento, considerato che in quest'ultimo caso la preesistenza ha una prevalenza sugli effetti derivanti dalle previsioni per le aree contermini. E' opportuno precisare che nel caso di presenza di più edifici da demolire, la ricostruzione potrà essere effettuata utilizzando un unico valore (altezza massima anche di una sola delle preesistenze) per tutti i nuovi edifici da ricostruire all'interno del lotto di pertinenza.

Amo Gium
Hfo

EMENDAMENTO

Alla proposta di legge, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 30 luglio 2009, n. 14)

All'art. 5 della l.r. 30 luglio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "1° agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti "1° agosto 2018";
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. La realizzazione degli interventi di cui agli artt. 3 e 4 è subordinata alla verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l'incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze urbanizzative possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il Comune può disporre il ricorso al procedimento di cui all'art. 28-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. ("Permesso di costruire convenzionato"). In tale ipotesi la convenzione, approvata con deliberazione di giunta comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abilitativo."

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Ven. Ill. (CORONA)

Aldo Jovan (ZINNI)

Furl (ARATI)



*Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere*

9

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6 *AGGIUNTIVO DI SPECIFICA ALL'ART. 6*

Al comma 1 lettera b dell’articolo 6 dopo la parola “ legge, ” aggiungere:

“è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex DM 1444/68 ove le NTA dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni.”

Donato Pentassuglia



ML

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

Aggiungere il seguente articolo:

- All’art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 14 del 2009 aggiungere *“anche attraverso l’approvazione da parte della Giunta comunale di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/20001, qualora l’intervento preveda la delocalizzazione di immobile su particelle contigue del medesimo lotto, in quanto dotate della stessa zonizzazione e delle stesse opere di urbanizzazione”.*

(ML - (AMATI))

M

EMENDAMENTO

Alla proposta di legge, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. __

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 30 luglio 2009, n. 14)

All'art. 6, comma 1, della l.r. 30 luglio 2009, n. 14, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) su immobili già oggetto di interventi previsti dalla presente legge, per i quali sia stata interamente utilizzata la premialità volumetrica consentita;"

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Vincenzo (Enzo) Colonna



12

PROPOSTA DI LEGGE: “Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

Articolo aggiuntivo

Modifiche all'art.7 della L.R. 1/12/2017 n.51

Al comma 1 lett.c le parole “30 giugno 2017” sono sostituite dalle seguenti:”30 giugno 2018”



PROPOSTA DI MODIFICA ALLEGATO - A - REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

13

La definizione n.30, reca:

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

(...)

Proposta di modifica

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.).

In presenza di edifici esistenti e a realizzarsi, la distanza sarà misurata ortogonalmente agli stessi.

(...)

Manzo (LONGO)
S. M. P.
Napoleone (P. S. M.)